# Illiceità di una lesione fisica e accettazione del rischio nella pratica sportiva

Autor(en): **Canevascini, Brenno**

Objekttyp: **Article**

Zeitschrift: **Macolin : mensile della Scuola federale dello sport di Macolin e di Gioventù + Sport**

Band (Jahr): **55 (1998)**

Heft 4

PDF erstellt am: **29.05.2024**

Persistenter Link: https://doi.org/10.5169/seals-999367

**Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

**Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

**http://www.e-periodica.ch**

# Illiceità di una lesione fisica e accettazione del rischio nella pratica sportiva

di Brenno Canevascini

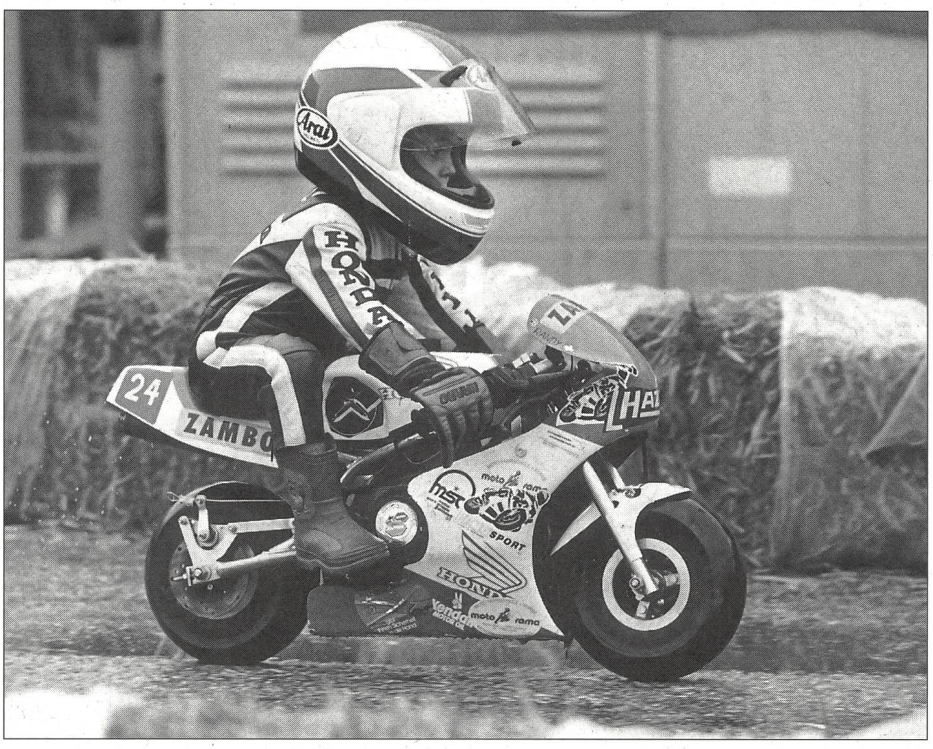


***L'uso di mezzi motorizzati presuppone molta prudenza.***

Molto sovente nell'ambito di una pratica sportiva, avvengono degli incidenti che hanno quale conseguenza una lesione all'integrità fisica dello sportivo.
Questo può accadere sia negli sport individuali che in quelli di squadra, soprattutto negli sport ove la componente del contatto fisico è essenziale come pure in quegli sport ove, di principio, non v'è contatto fisico.
In questo ambito si innesta sovente il concetto di illiceità di una lesione fisica subìta quale conseguenza dell'intervento di un fattore esterno alla propria persona, il cui grado di illiceità può essere vieppiù smorzato fino a decadere a causa dell'accettazione del rischio da parte dello sportivo.
Da queste colonne (vedi rivista Macolin 5/97) avevo illustrato i principi che reggono la liceità o l'illiceità della lesione fisica nei casi in cui il contatto fisico è una componente essenziale (si trattava nel caso specifico dell'hockey su ghiaccio) e fin dove un certo grado di accettazione del rischio da parte dello sportivo può concorrere in diminuzione della responsabilità di colui il quale provoca delle lesioni all'avversario.
Interessante a questo proposito è l'esame effettuato dal Tribunale Federale nella sentenza 117 II 547 in un caso molto particolare, ossia in un incidente occorso durante la pratica del karting.
Una normale persona si è fatta prestare un go-kart da competizione da un amico avventurandosi su una pista appositamente adibita alla pratica di quello sport motoristico.
Dopo alcuni giri d'assaggio il «pilota» ha vieppiù osato premere il piede sull'acceleratore fin quando il mezzo meccanico ha compiuto un testa-coda sconfinando, praticamente in contromano, su un'altra parte del circuito ove sopraggiungeva un altro utente della pista.
A seguito della collisione il pilota che sopraggiungeva tranquillamente per la sua strada ha subito delle importanti ferite.
Quest'ultimo ha chiamato in causa l'investitore sulla base della sua responsabilità per atto illecito e quest'ultimo si è difeso sottolineando come in virtù dell'accettazione del rischio che ogni conduttore di go-kart deve assumersi quando decide di scendere in pista, egli non poteva pretendere nulla.
Come già le istanze giudiziarie inferiori, anche il Tribunale Federale ha dato ragione al pilota investito e ferito confermando la piena responsabilità per atto illecito e con colpa grave da parte del investitore.
In questo caso il Tribunale Federale ha confermato che se da un lato è ben vero che colui il quale pratica uno sport accetta di correre i rischi inerenti all'esercizio al quale si dedica egli non accetta però le conseguenze di un'infrazione alle regole del gioco (che sono delle norme di comportamento atte a rendere praticabile la disciplina sportiva e a garantire l'incolumità fisica dell'atleta) da parte di un altro sportivo.
Negando la proponibilità e la pertinenza del confronto tra gli sport tipicamente di contatto (pugilato, calcio, hockey su ghiaccio) e la pratica del karting, il Tribunale Federale ha potuto stabilire che il pilota investitore doveva usare ben maggiore prudenza di quanta dimostrata.
In effetti colui il quale conduce per la prima volta un go-kart di competizione che può raggiungere i 100 km/h deve forzatamente adottare una velocità che gli permetta di controllare completamente ed in ogni momento le reazioni del proprio veicolo.
Non essendo stato il caso del pilota investitore, l'alta Corte Federale gli ha addossato una colpa grave fondando così la sua responsabilità per atto illecito e condannando quest'ultimo al risarcimento dei danni patiti dall'investito. ■